



## VERBALE DI ACC

Addì 23 settembre 2015, in Ivrea, presso la sede di Confindustria Canavese, si sono incontrate

- Olivetti S.p.A., rappresentata dai signori Margherita Bocconi, Salvatore Coi, Cristina Bernardini, Giovanni Corrado Giuliano
- FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL, rappresentate rispettivamente dai signori Fabio Militto, Fabrizio Bellino ed Alberto Mancino, unitamente alle RSU interessate.

Premesso che:

- Olivetti S.p.A. ha prospettato l'intenzione di ricorrere alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, che consente di risolvere il rapporto di lavoro sino ad un massimo di 48 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 – all'art. 4, comma 1 – prevede che, nei casi ivi indicati, possano intervenire accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per incentivare l'esodo, consensuale, dei dipendenti più anziani.

Si conviene quanto segue:

1. Il presente accordo ha - quali destinatari - i dipendenti individuati dall'Azienda che esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 31/12/2017 e che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla risoluzione medesima secondo quanto indicato dalla legge in premessa e dai provvedimenti del Ministero del Lavoro e dell'INPS di essa esplicativi, sino a un massimo di 55;
2. A favore di tali dipendenti Olivetti S.p.A. si impegna a versare all'INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, comprensive dell'adeguamento alle speranze di vita, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare allo stesso Istituto la contribuzione correlata per lo stesso periodo;
3. Le parti daranno adeguata diffusione del presente accordo tra i dipendenti; Olivetti S.p.A. indicherà un termine perentorio per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari. Tale manifestazione di interesse non è vincolante;
4. Olivetti S.p.A., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell'INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall'elenco degli interessati; l'INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo;
5. Conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell'INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, al dipendente sarà comunicato l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che il dipendente stesso sottoscriverà in sede sindacale ex art. 2113 del Codice Civile, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali;



6. Nei confronti del dipendente che, al raggiungimento dei requisiti minimi di pensione anticipata, si trovi nelle condizioni di subire la penalizzazione di carattere permanente del trattamento pensionistico prevista dalla legge n. 214/2011, Olivetti S.p.A. erogherà, al momento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari alla riduzione percentuale permanente del trattamento pensionistico. Il calcolo verrà effettuato sulla base del dato nazionale ISTAT più aggiornato disponibile sulla speranza di vita alla nascita della popolazione italiana maschile e femminile e ad un tasso di attualizzazione del 4%;
7. L'erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell'INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;
8. A garanzia degli adempimenti di legge Olivetti rilascerà all'INPS la prevista fideiussione;
9. Le parti convengono di effettuare, entro sei mesi dalla presente intesa, un primo incontro di verifica al fine di monitorare l'attuazione del piano;
10. Resta inteso che, qualora nel corso della vigenza della presente intesa si verificano cambiamenti della normativa previdenziale, ed in particolare dell'art. 4, commi 1 – 7ter, della legge n. 92/2012, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche dei contenuti dell'accordo, con particolare attenzione alle eventuali penalizzazioni subite dai dipendenti che hanno già aderito all'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Olivetti S.p.A.

Per CONFINDUSTRIA CANAVESE

Per FIM/CISL

Per FOM/CGIL

Per UILM/UIL

Per RSU Olivetti

Manifestazione di interesse (accordo 23 settembre 2015)

Spett.le

Olivetti S.p.A.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, dipendente di Olivetti S.p.A., matricola \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, con sede di lavoro a \_\_\_\_\_, in relazione all'Accordo sindacale del 23 settembre 2015 con cui è stata definita la possibilità di cessazione ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 55 dipendenti, ha preso visione del comunicato aziendale con il quale ai dipendenti interessati è stato dato termine fino al 15 ottobre 2015 per esprimere il proprio interesse alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nei termini di cui alla citata legge.

In proposito, con la presente, il sottoscritto dichiara la propria manifestazione di interesse, non vincolante, ad aderire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nei termini di cui alla legge e all'accordo sopra citati.

A tal fine, secondo quanto previsto dalle circolari INPS in materia, delega appositamente la Società al trattamento dei propri dati previdenziali e contributivi.

Ivrea, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. There is also a small, simple mark resembling a checkmark or a stylized 'L' in the upper right corner.